



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045. 6589911 (risponditore automatico.)  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927 Fax 045 6589912  
[www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it) [info@comunemalcesine.it](mailto:info@comunemalcesine.it) [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

Malcesine, 18.12.2024 protocollo 20413

OGGETTO: **relazione tecnico finanziaria** su proposta costituzione e ripartizione fondo risorse decentrate anno 2024 art. 79 del CCNL 16.11.2022.

Spett.  
REVISORE UNICO  
Dr. Gaetano Prisco

Tenuto conto delle indicazioni di cui alla circolare MEF n 25 del 19.7.2012, che raccomanda la certificazione separata della costituzione del fondo e del contratto integrativo e per la relativa certificazione, come previsto dagli artt. 40, comma 3 sexies, e 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, si espone la relazione tecnico finanziaria sulla proposta di costituzione del **fondo 2024** delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

## Modulo I

### La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, comparto funzioni locali, quantifica i seguenti importi:

descrizione	importo anno 2023 (consuntivato)	importo anno 2024
Risorse stabili	221.202,43	223.105,46
Risorse variabili	32.484,05	73.302,10
decurtazioni	-9.552,97	-9.552,97
riduzione art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	0,00	0,00
Totale risorse	244.133,51	286.854,59

### Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

L'importo unico consolidato del fondo risorse decentrate costituito con decorrenza 1.1.2018 ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018 (confermato dall'art. 79, comma 1, lettera a, del CCNL 16.11.2022), giusta determinazione n. 635 del 18.12.2018, ammonta ad euro 189.806,41:

	fondo 2016	fondo 2017	fondo 2018 e seguenti
<b>fondo art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004 - risorse certe</b>			
totale risorse certe- art. 31, comma 2, ccnl 22.1.2004	153.929,29	153.929,29	
art.14, comma 4, ccnl 1.4.1999 (risp.lav.straord.)			
art. 4 comma 2 ccnl 5,10,2001 (ria cessati da 2004 al 2016)	2.610,27	2.610,27	
art. 32, comma 1, ccnl 22.1.2004 ( 0,62% monte salari 2001)	6.448,39	6.448,39	
art. 32, comma 2, ccnl 22.1.2004 ( 0,5% monte salari 2001)	5.200,31	5.200,31	
art. 32, comma 7, ccnl 22.1.2004 ( 0,2% monte salari 2001)			
art. 4 comma 1 ccnl 9.5.2006 (0,5 monte salari 2003)	6.168,23	6.168,23	
aumento art. 8, comma 2, ccnl 11.4.08 (0,6% monte salari 2005)	7.900,55	7.900,55	
dich.congiunta n. 14 ccnl 22.1.04 e dich cong. N. 4 ccnl 9.5.06 (recupero PEO)	7.549,37	7.549,37	
<b>totale risorse stabili: dal 2018 corrisponde all'importo unico consolidato art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018</b>	189.806,41	<b>189.806,41</b>	<b>189.806,41</b>

Si precisa che il totale delle risorse certe calcolate ai sensi dell'art. 31, comma 2, ccnl 22.1.2004 ed ammontante ad euro 153.929,29, **include la riduzione del fondo stesso pari ad € 16.606,75**, operata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del CCNL 31.3.1999 e corrispondente al trattamento economico accessorio attribuito fino alla costituzione dell'area delle posizioni organizzative, al personale poi incaricato di responsabilità nell'ambito di tale area.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, del CCNL 21.5.2018, confermato dell'art. 79, comma 1, lettera a, del CCNL 16.11.2022 e ai sensi dell'art. 79, comma 1 bis, del CCNL 16.11.2022, il fondo delle risorse stabili va integrato **come segue:**

	fondo 2023	fondo 2024
differenziali PEO art. 67 comma 2, lettera b) CCNL 21.5.2018	3.525,73	3.525,73
RIA cessati anno 2017 art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018	1.020,89	1.020,89
RIA cessati anno 2018 art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018	2.129,01	2.129,01
RIA cessati anno 2019 art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018	1.022,19	1.022,19
RIA cessati anno 2020 art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018	4.652,79	4.652,79
RIA cessati anno 2021 art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018	836,16	836,16
RIA cessati anno 2022 art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018	956,15	956,15
RIA cessati anno 2023 art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2019		215,67
art. 67 comma 2 lettera a, CCNL 21.5.2018 - aumento fondo 2019	4.270,93	4.270,93
art. 79 comma 1 lettera b, CCNL 16.11.2022	3.464,50	3.464,50
art. 79 comma 1, lettera d, CCNL 16.11.2023	4.455,62	4.455,62
art. 79 comma 1bis, CCNL 16.11.2022	5.062,05	6.749,41
<b>totale risorse stabili</b>	<b>31.396,02</b>	<b>33.299,05</b>
di cui: soggette a limite	<b>10.617,19</b>	<b>10.832,86</b>
di cui: non soggette a limite	<b>20.778,83</b>	<b>22.466,19</b>

*note esplicative sui vari incrementi effettuati*

#### **Incremento per differenziali progressioni economiche orizzontali:**

- a norma dell'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.5.2018, le risorse decentrate stabili di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dagli allegati in atti risulta che, per l'anno 2018, il differenziale calcolato ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 18.5.2018, ammonta ad **euro 3.109,91** e, a valere sul fondo risorse decentrate 2019 e annualità successive, tale differenziale viene rideterminato in **euro 3.525,73**;
- la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.5.2018 sottrae i differenziali in parola ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

#### **Incremento per differenziali stipendiali beneficiari progressioni tra aree:**

- a norma dell'art. dell'art. 79, comma 1, lettera d), del CCNL 16.11.2022, la parte stabile del fondo deve essere incrementata di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni iniziali, da calcolare con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e che confluiscono nel fondo dalla medesima data;
- gli allegati in atti indicano l'ammontare dei differenziali calcolati, rispettivamente, alla data del 1.1.2019 (€ 521,30), del 1.1.2020 (€ 1.231,10) e del 1.1.2021 (€ 4.455,62), che confluiscono nel fondo dalla medesima data;
- a regime, quindi, il fondo delle risorse stabili aumenta di **€ 4.455,62**;
- ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022, le risorse ex art. 79, comma 1, lettera b), d), 1 bis e 3, del CCNL 16.11.2022, non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 754/2017;

#### **Incremento per retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio:**

- a norma dell'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 21.5.2018, confermato dall'art. 79, comma 1, lettera a, del CCNL 16.11.2022, l'importo unico consolidato è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità che confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- dall'anno 2018 la somma di **euro 1.020,89**, come di seguito calcolata in relazione al personale cessato dal lavoro nel corso dell'anno 2017, incrementa il fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c), del CCNL 21.5.2018:

cessazioni anno 2017	ultimo giorno di lavoro	mesi 2017 non lavorati	RIA annuale
C.C.F.	31.5.2017	7	0,00
B.F.	2.11.2017	2	999,02
P.S.	31.12.2017	0	21,94
<b>totale</b>			<b>1.020,96</b>

- dall'anno 2019 il fondo stabile delle risorse decentrate viene incrementato di **euro 2.129,01**, in relazione al personale cessato dal lavoro nel corso dell'anno 2018:

cessazioni anno 2018	ultimo giorno di lavoro	mesi 2018 non lavorati	RIA annuale art. 67, comma 2, lettera c)
L.R.	31.1.2018	11	623,61
B.M.	27.5.2018	7	826,41
D.D.L.	18.6.2018	6	439,14
R.S.	31.8.2018	4	239,85
<b>totale</b>			<b>2.129,01</b>

- dall'anno 2020 il fondo stabile delle risorse decentrate viene incrementato dell'ulteriore somma di € **1.022,19**, calcolata in relazione al personale cessato dal lavoro nel corso dell'anno 2019:

cessazioni anno 2019	ultimo giorno di lavoro	mesi 2019 non lavorati	RIA annuale
C.D.	31.10.2019	2	1.022,19
O.G.	11.08.2019	5	0,00
<b>totale</b>			<b>1.022,19</b>

- dall'anno 2021 il fondo stabile delle risorse decentrate viene incrementato dell'ulteriore somma di € **4.652,79**, calcolata in relazione al personale cessato dal lavoro nel corso dell'anno 2020:

cessazioni anno 2020	ultimo giorno di lavoro	mesi 2020 non lavorati	RIA e ass. ad.personam annuale art. 67, comma 2, lettera c)
C.S.	31.1.2020	11	299,78
C.M.C.	1.10.2020	3	0,00
C.L.	31.8.2020	4	2.827,35
C.M.	5.8.2020	5	1.294,39
T.A.D.	30.11.2020	5	231,27
<b>totale</b>			<b>4.652,79</b>

- dall'anno 2022 il fondo stabile delle risorse decentrate viene incrementato dell'ulteriore somma di € **836,16**, calcolata in relazione al personale cessato dal lavoro nel corso dell'anno 2021:

cessazioni anno 2021	ultimo giorno di lavoro	mesi 2021 non lavorati	RIA e ass. ad.personam annuale art. 67, comma 2, lettera c)
B.L.	28.2.2021	10	744,51
C.M.	29.6.2021	6	0,00
D.R.	31.12.2021	0	0,00
M.N.	27.04.2021	8	0,00
O.R.	31.3.2021	3	0,00
Z.R.M.	31.10.2021	2	91,65
<b>totale</b>			<b>836,16</b>

- dall'anno 2023 il fondo stabile delle risorse decentrate viene incrementato dell'ulteriore somma di € **956,15**, calcolata in relazione al personale cessato dal lavoro nel corso dell'anno 2022:

cessazioni anno 2022	ultimo giorno di lavoro	mesi 2022 non lavorati	RIA e ass. ad.personam annuale art. 67, comma 2, lettera c)
G.G.	22.4.2022	10	219,31
B.P.	30.4.2022	8	377,52
C.M.	30.4.2022	8	0,00
G.C.	31.8.2022	4	359,32
<b>totale</b>			<b>956,15</b>

- dall'anno 2024 il fondo stabile delle risorse decentrate viene incrementato dell'ulteriore somma di € **215,67**, calcolata in relazione al personale cessato dal lavoro nel corso dell'anno 2023:

cessazioni anno 2023	ultimo giorno di lavoro	mesi 2023 non lavorati	RIA e ass. ad.personam annuale art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018
T.M.	31.12.2023	0	215,67
<b>totale</b>			<b>215,67</b>

#### **Incremento dall'anno 2019:**

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21.5.2018, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall'anno 2019 il fondo delle risorse decentrate stabili viene stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;
- dagli allegati in atti risulta che, a valere dall'anno 2019, il fondo delle risorse stabili deve essere incrementato dell'importo di euro **4.270,93** ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21.5.2018;
- la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.5.2018 sottrae l'aumento in parola ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

#### **Incremento dall'anno 2021:**

- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022, il beneficio contrattuale calcolato su base annua sull'importo di € 84,50 per le unità di personale in servizio al 31.12.2018 alimenta la parte stabile del fondo;
- dagli allegati in atti risulta che, a valere dall'anno 2021, il fondo delle risorse stabili deve essere incrementato dell'importo di euro **3.464,50** ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera b), del CCNL 16.11.2022
- ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022, le risorse ex art. 79, comma 1, lettera b), d), 1 bis e

3, del CCNL 16.11.2022, non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 754/2017;

Incremento decorrenza 1.4.2023

- ai sensi dell'art. 79, comma 1 bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dal 1.4.2023, nella parte stabile del fondo confluisce, senza maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1, quota che è utilizzata a coprire l'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B, cui si accedeva dalla posizione economica B3;
- dagli allegati in atti risulta che il fondo delle risorse stabili aumenta di € 5.062,05 per il 2023 e di € **6.749,41** a regime;
- ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022, le risorse ex art. 79, comma 1, lettera b), d), 1 bis e 3, del CCNL 16.11.2022, non sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 754/2017;

## **Sezione II**

### **Risorse variabili**

L'amministrazione comunale di Malcesine non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267.2000 e rispetta le norme e le condizioni che consentono di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16.11.2022 il fondo delle risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno:

riga	Risorse variabili	anno 2023 consuntivato	anno 2024
A	art. 15, comma 1, lettera d, ccnl 1.4.1999 (contributi da utenza - matrimoni) - art. 67, comma 3, lettera a, CCNL 21.5.2018, confermato da art. 79, comma 2, lettera a, del CCNL 16.11.2022	3.000,00	3.000,00
B	art. 67 comma 4 ccnl 21.5.2018, ora art. 79, comma 2, lettera b, CCNL 16.11.2022 (1,2% monte salari 1997)	0,00	11.907,68
C	art. 67 comma 3 lettera d, CCNL 21.5.2018, confermato da art. 79, comma 2, lettera a, CCNL 16.11.2022 (differenziale RIA non corrisposta ai cessati nell'anno)	554,21	
D	art. 67 comma 3 lettera c, CCNL 21.5.2018, confermato da art. 79, comma 2, lettera a, CCNL 16.11.2022 (art. 113 d.lgs. 50/2016 funzioni tecniche)	0,00	45.760,32
E	art. 67 comma 3 lettera c, CCNL 21.5.2018, confermato da art. 79, comma 2, lettera a, CCNL 16.11.2022 (art. 1, comma 1091, legge 145/2018 maggiori introiti TARI e altre imposte)	3.012,62	3.012,62
F	art. 67 comma 3 lettera c, CCNL 21.5.2018, confermato da art. 79, comma 2, lettera a, CCNL 16.11.2022 e art. 70 ter CCNL 21.5.2018 (compensi ISTAT)	2.635,94	
G	art. 67, comma 3, lett. e, del ccnl 21.5.2018 - ora art. 79, comma 2, lettera d, del CCNL 16.11.2022 (risp.lav. Straord.)	10.144,26	9.621,48
H	attuazione piani di razionalizzazione art. 16 dl 98/2011		
I	art. 79, comma 1, lettera b, e comma 9 del CCNL 16.11.2022 (una tantum)	6.929,00	
L	differenziali residuali anni 2019-2020-2021 calcolati ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera d, del CCNL 16.11.2022 - una tantum	6.208,02	
M	art. 68 comma 1, CCNL 21.5.2018, risorse residue (economie di spesa anni precedenti)		
	<b>totale risorse variabili</b>	<b>32.484,05</b>	<b>73.302,10</b>

*note esplicative sulle risorse variabili*

Si premette che la Giunta comunale, con deliberazione n. 64 del 4.6.2024, ha quantificato le risorse variabili soggette ad autorizzazione della Giunta stessa.

### **Prestazioni e servizi ai sensi dell'art. 43 della legge 449/1997**

L'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 31.5.2018, include tra le risorse variabili quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5.1.2001.

Le amministrazioni possono quindi perseguire iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, mediante l'implementazione di servizi e prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali, con la facoltà di riassegnare una quota di tali risorse alla produttività del personale che ha effettuato la prestazione.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 133 in data 11.12.2008, ha impartito gli indirizzi operativi e le indicazioni di massima sulla procedura da seguire per l'acquisizione delle sponsorizzazioni e sulla disciplina e la gestione delle stesse ed ha altresì indicato le quote percentuali dei ricavi netti da destinarsi ad incrementare le risorse decentrate variabili finalizzate all'incentivazione della produttività del personale.

Con la deliberazione n. 133/2008, la Giunta comunale ha inoltre:

- riconosciuto la gestione dei matrimoni civili tra cittadini non residenti, che chiedono la celebrazione dell'evento presso gli edifici di interesse storico ed artistico siti sul territorio comunale, connotata dalle caratteristiche sottese alle lettere "b" e "c" dell'art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, come modificato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001;
- approvato la disciplina dei matrimoni sopra esposti;
- disposto che, in conformità all'art. 43, comma 3, della legge 449/1997, il 50% dei ricavi netti derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili tra cittadini non residenti, da realizzarsi presso gli edifici di interesse storico ed artistico del Comune, quale il Palazzo dei Capitani ed il Castello Scaligero e loro annessi e pertinenze, dedotti tutti i costi, sia riconosciuto come economia di bilancio, mentre è rimessa alla Giunta stessa la scelta di destinare annualmente, fino al restante 50%, ad implementazione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 15, comma 1, lettera "d", del CCNL 1.4.1999 (ora art. 67, comma 3, lettera a, del CCNL 21.5.2018), per le finalità di cui al successivo art. 17, comma 2, lettera a), del medesimo CCNL (ora art. 68, comma 2, lettera a e lettera b, del CCNL 21.5.2018).

Con la citata deliberazione n. 64/2024, la Giunta comunale, a fronte della relazione del responsabile dell'ufficio preposto all'implementazione di matrimoni, dei dati e notizie dallo stesso rappresentate ed a fronte del previsto, seguente raffronto tra costi e ricavi:

Numero matrimoni	Costi per il personale, per gadget da donare agli sposi, per utenze e materiale vario	Costo per allestimento e manutenz. spazi	Totale costi	Incasso lordo	Ricavi netti	50% ricavi netti	somme nette da utilizzare nel 2023 per la produzz. del personale	somme al lordo di IRAP e oneri riflessi
160	54.114,40	10.000,00	64.114,40	125.000,00	60.885,60	30.442,80	<b>3.000,00</b>	3.983,25

fermo restando il limite massimo pari al 50% dei ricavi netti in ogni caso non superabile per la fattispecie delle risorse derivanti dall'art. 43 della legge 449/1997, ha autorizzato lo stanziamento della somma di € **3.000,00** al netto di oneri riflessi e IRAP, a titolo di risorsa variabile da destinare all'incentivazione del personale.

### **Maggiori entrate accertate e introitate dell'imposta municipale propria e della TARI**

Tra le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera c, del CCNL 21.5.2018, confermato dall'art. 79, comma 2, lettera a, del CCNL 16.11.2022, rientrano gli incentivi da attribuire al personale dipendente preposto alla gestione delle entrate, sulla base delle risorse che scaturiscono dal maggior gettito accertato e riscosso, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, dell'imposta municipale propria e della TARI, come indicato dall'art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018, n.145.

La Giunta comunale ha autorizzato lo stanziamento della somma presunta massima di € **3.012,62**, al netto di oneri riflessi (€ 731,31) ed IRAP (€ 256,07) per le maggiori entrate dell'imposta municipale propria e della TARI accertate e riscosse nell'anno 2023;

Gli incentivi legati ai maggiori introiti dell'imposta municipale propria e dalle TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, sono sottratti ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

### **Frazione retribuzione individuale di anzianità cessati 2023**

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del CCNL 21.5.2018, confermato dall'art. 79, comma 2, lettera a, del CCNL 16.11.2022, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lettera c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, confluiscono nel fondo dell'anno successivo.

Dal calcolo del personale cessato nel corso dell'anno 2023, non risultano risorse che incrementano il fondo 2024 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del CCNL 21.5.2018.

cessazioni anno 2023	ultimo giorno di lavoro	mesi 2023 non lavorati	RIA e ass. ad.personam annuale art. 67, comma 2, lettera c)	frazione anno 2022 (art. 67, comma 3, lettera d)
T.M.	31.12.2023	0	215,67	0,00
<b>totale</b>			<b>215,67</b>	<b>0,00</b>

### 1,2% monte salari

L'art. 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16.11.2022, consente ai Comuni, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di aumentare la parte variabile del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza, demandandone la verifica alla contrattazione integrativa.

Dal conto del personale relativo all'anno 1997 si rileva che:

	totale tabella (lire)	di cui spese riferite segretario c.le (lire)	totale spese personale al netto quota dirigenti (lire)	totale spese personale al netto quota dirigenti - euro
tabella 8A (retrib. fisse e cont.)	1.736.439.000	83.705.000	1.652.734.000	853.565,88
tabella 8C (compensi accessori)	268.639.000		268.639.000	138.740,46
<b>totale</b>	<b>2.005.078.000</b>	<b>83.705.000</b>	<b>1.921.373.000</b>	<b>992.306,34</b>
<b>1,2% monte salari euro</b>			<b>11.907,68</b>	

La Giunta comunale, riscontrata la sussistenza della capacità di spesa, ha autorizzato lo stanziamento della somma di **euro 11.907,68**, finalizzate prioritariamente a remunerare il perseguimento degli obiettivi di informatizzazione dell'ente, anche previa idonea attività formativi e da misurarsi attraverso il raggiungimento di specifici obiettivi gestionali e/o la valutazione della performance individuale o progetti specifici.

### Risparmio lavoro straordinario

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d, del CCNL 16.11.2022, gli enti possono, di anno in anno, destinare al fondo le risorse variabili le eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL 1.4.1999.

Con riferimento alla spesa di euro 10.144,26, impegnata a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, a valere sul capitolo 1120 del bilancio di previsione 2023, giusta determinazione n. 46 del 20.1.2023, la somma di **€ 9.621,48**, riconosciuta quale risparmio di spesa, viene utilizzata per aumentare le risorse integrative variabili del 2024.

Con parere protocollo n. 169507/2019, la ragioneria generale dello Stato ha chiarito che i risparmi dei fondi per lo straordinario dell'anno precedente, possono alimentare il "*fondo per il salario accessorio*" dell'anno corrente in quanto queste risorse sono da considerare come un trasferimento temporale di somme legittimamente a disposizione degli enti. Tali risorse non sono soggette ai limiti di crescita dei fondi previsti da norme vigenti.

### Svolgimento funzioni tecniche

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c, del CCNL 21.5.2018, confermato dall'art. 79, comma 2, lettera a, del CCNL 16.11.2022, tra le risorse variabili rientrano **sia** le somme per remunerare lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, da ripartire, per ciascuna

opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del regolamento approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 56 del 4.6.2018, che le somme per remunerare lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36.

L'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, dal 1.7.2023 ha abrogato il D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice (1.7.2023).

Con deliberazione n. 64 del 4.6.2024, la Giunta comunale, per remunerare le funzioni tecniche previste dalle norme vigenti, ha autorizzato l'alimentazione della risorsa variabile di € **42.425,00** al netto degli oneri di legge svolte dal personale appartenente al gruppo di lavoro costituito presso l'ufficio tecnico comunale e la risorsa variabile di € **3.335,32**, al netto degli oneri di legge, per le funzioni tecniche svolte dal personale appartenente al gruppo di lavoro costituito presso il settore segreteria/cultura.

Si tenga conto che, alla luce dei più recenti pareri del Ministero Infrastrutture e Trasporti, per corrispondere al personale gli incentivi legati allo svolgimento delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, non è più richiesta l'adozione di apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi, ma è comunque necessario che tali criteri e modalità operative siano approvati in sede di contrattazione collettiva decentrata.

Si dà, quindi, atto che solo le risorse destinate a incentivare lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, (per lavori, opere e forniture conclusi o ancora in corso alla data 1.7.2023 di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023) potranno essere utilizzate sulla base del regolamento approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 56 del 4.6.2018 e secondo i criteri approvati con contratto integrativo decentrato 19.12.2019, solo riguardo ai lavori, opere e forniture conclusi o ancora in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti sopra richiamato.

Come confermato dalla sezione autonomia della Corte dei Conti con deliberazione n. 6/2018, gli incentivi per le funzioni tecniche non sono soggetti ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

### **Sezione III**

#### **Decurtazioni del fondo risorse decentrate e contenimento risorse economiche accessorie**

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e doveva essere, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, dovevano essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 (il limite di contenimento delle risorse decentrate rappresentato dal fondo 2010, doveva essere ulteriormente rivisto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel periodo 2011-2014).

Con deliberazione giunta n. 105 del 12.11.2015 e con determinazione n. 437 del 16.12.2015, la decurtazione a regime da applicare al fondo dell'anno 2015 e seguenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è stata quantificata in **euro 3.552,97** e, quindi, nel fondo delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, dall'anno 2016, è consolidata tale decurtazione delle risorse.

Si dà atto che la suddetta decurtazione è stata certificata dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 16142 del 20.12.2016.

A norma dell'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, dal 1.1.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Con determinazione n. 530 del 16.12.2016, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2016 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, senza l'applicazione di alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 16142 del 20.12.2016.

Ai sensi dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, veniva abrogato.

Con determinazione n. 635 del 18.12.2018, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2018 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, senza alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 17230 del 18.12.2018.

Con determinazione n. 238 del 10.5.2019 è stato preso atto delle risorse del fondo 2018 disponibili in seguito al ricalcolo delle risorse a destinazione vincolata per il finanziamento delle PEO e dell'indennità di comparto effettivamente utilizzate.

Con determinazione n. 615 del 3.12.2019, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2019 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, senza alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 15886 del 2.12.2019.

Con determinazione n. 290 del 8.7.2020 è stato preso atto delle risorse del fondo 2019 disponibili in seguito al ricalcolo delle risorse a destinazione vincolata per il finanziamento delle PEO e dell'indennità di comparto effettivamente utilizzate.

Con determinazione n. 566 del 9.12.2020, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2020 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, senza alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 15142 del 4.12.2020.

Con determinazione n. 350 del 14.7.2021 è stato preso atto delle risorse del fondo 2020 disponibili in seguito al ricalcolo delle risorse a destinazione vincolata per il finanziamento delle PEO e dell'indennità di comparto effettivamente utilizzate.

Con determinazione n. 667 del 29.12.2021, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2021 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, senza alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 18978 del 29.12.2021.

Con determinazione n. 375 del 16.6.2022 è stato preso atto delle risorse del fondo 2021 disponibili in seguito al ricalcolo delle risorse a destinazione vincolata per il finanziamento delle PEO e dell'indennità di comparto effettivamente utilizzate e delle risorse ISTAT impegnate con determinazione n. 667/2021.

Con determinazione n. 395 del 23.6.2022, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2022 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, senza alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 10045 del 21.6.2022.

Con determinazione n. 587 del 29.9.2023, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2023 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, senza alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 12658 del 03.8.2023.

Con determinazione n. 825 del 29.12.2023 è stata operata la rettifica tecnica del fondo 2023 a seguito della consuntivazione delle risorse provvisoriamente quantificate quali, ad es., alcuni importi derivanti da specifiche destinazioni di legge.

Con determinazione n. 757 del 5.12.2024, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2024 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, senza alcuna nuova decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n.

17798 del 31.10.2024.

Il limite posto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, la circolare 28.6.2021, n. 18, della R.G.S., sul trattamento economico accessorio del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, che dev'essere contenuto entro il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, è il seguente:

Limite art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, retribuzione accessoria complessiva	anno 2016 e seguenti
fondo risorse decentrate soggette a limite	229.689,89
retribuzione di posizione e risultato area PP.OO.	87.798,26
risorse lavoro straordinario	11.944,18
ind. Aggiuntiva art. 110, comma 3, TUEL	18.291,20
trattamento economico accessorio segretario comunale	21.500,15
<b>LIMITE</b>	<b>369.223,68</b>

A norma dell'art. 3, comma 6, del DL 44/2023, limitatamente agli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

A tale riguardo si dà atto che, a far data dal 1.1.2021, questa amministrazione è sprovvista del segretario comunale titolare.

Riguardo all'assoggettamento al limite del 2016 dell'indennità ad personam ex art. 110, comma 3, del TUEL, si sottolinea che, con recente deliberazione n. 233/2024, la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Lombardia, rispondendo al quesito posto da un ente locale, è del parere che tale emolumento, pur rientrando nel tetto generale di spesa di personale, sfugga al limite del 2016.

L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, convertito nella legge 28.6.2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, sia adeguato in aumento o diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo contrattazione integrativa e del fondo per remunerare incarichi di PP.OO., prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018.

Nelle premesse del DM 17.3.2020, il cui art. 1, comma 2, fa decorrere dal 20.4.2020 l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, è specificato che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

La circolare UGM\_FP 1374 del 13.5.2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U. n. 226 del 11.9.2020, richiama espressamente le premesse del DM 17.3.2020, per la parte che fa salvo il limite iniziale del trattamento economico accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, specificando che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del DL 34/2019.

qui

Si dà, quindi, atto che il limite delle risorse accessorie ex art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non deve essere rivisto in diminuzione laddove il personale in servizio diminuisca rispetto a quello rilevato al 31.12.2018. Di converso deve essere aumentato dal 2020 in poi, se il personale in servizio aumenta rispetto a quello rilevato al 31.12.2018.

Pertanto, visto dal conteggio in atti:

- che il personale in servizio al 31.12.2018, computato secondo le predette indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato, ammonta a **n. 45,63** unità;
- il personale a tempo indeterminato calcolato per l'anno 2020 ammonta a **n. 41,5** unità,
- il personale a tempo indeterminato calcolato per l'anno 2021 ammonta a **n. 39,45** unità,

- il personale a tempo indeterminato calcolato per l'anno 2022 ammonta a **n. 35,22** unità;
  - il personale a tempo indeterminato calcolato per l'anno 2023 ammonta a **n. 38,94** unità;
  - il personale a tempo indeterminato calcolato per l'anno 2024 ammonta presuntivamente a **n. 38,35** unità;
- si dà atto che il **limite massimo** delle risorse accessorie previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2019, per l'anno 2016 e seguenti, **non deve essere adeguato** in applicazione dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019.

Il seguente prospetto espone il limite massimo delle risorse ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, con la dimostrazione che il limite massimo delle risorse accessorie dell'anno 2024 non viene complessivamente superato, sia per quanto riguarda il fondo delle risorse decentrate che per le risorse direttamente stanziare a bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, per la retribuzione accessoria del segretario comunale (che nel caso specifico, stante l'esclusione dal computo per gli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DL 44/2023, viene figurativamente indicata nel valore calcolato nell'anno 2016) e per l'indennità aggiuntiva del personale ex art. 110 del TUEL che viene indicata nel suo valore annualizzato:

risorse destinate al trattamento economico accessorio	anno 2016	anno 2024
fondo risorse decentrate soggette a limite impiegate	229.689,89	202.993,98
risorse per retribuzione di posizione e risultato EE.QQ.	87.798,26	79.330,82
risorse per lavoro straordinario impiegate	11.944,18	11.944,18
ind.aggiuntiva art. 110, comma 3, TUEL - risorse impiegate	18.291,20	19.367,16
retribuzione risultato e maggiorazione retrib. posizione segretario comunale - risorse a bilancio	21.500,15	21.500,15
<b>totale risorse previste</b>	<b>369.223,68</b>	<b>335.136,29</b>
<b>limite massimo complessivo previsto ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (incluso segretario comunale)</b>	<b>369.223,68</b>	<b>369.223,68</b>

Pertanto, fatta salva la riduzione di € **16.606,75** (ex art. 10, comma 1, del CCNL 31.3.1999 corrispondente al trattamento economico accessorio attribuito fino alla costituzione dell'area delle posizioni organizzative, al personale poi incaricato di responsabilità di p.o.), già operata a decurtazione delle risorse certe calcolate ai sensi dell'art. 31, comma 2, ccnl 22.1.2004, in precedenza indicata (vedi sezione 1), sul fondo delle risorse decentrate **2024** sono effettuate le seguenti decurtazioni:

descrizione	importo
art. 15 comma 1, lettera L, ccnl 1.4.1999 (trasferimento personale ATA)	6.000,00
art. 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010	3.552,97
<b>Totale generale riduzioni</b>	<b>9.552,97</b>

*note esplicative sulle decurtazioni del fondo:*

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera l), del CCNL 1.4.1999, il fondo delle risorse decentrate stabili viene ridotto di € **6.000,00**, in relazione al trasferimento allo Stato del personale ATA avvenuto dal 1.1.2000: E.R.M. bidella part.time 50% 3^ qualifica funzionale – G.R. bidella a tempo pieno 3^ q.f. – R.P. bidella a tempo pieno 3^ q.f..

#### Sezione IV

#### Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	fondo 2023	fondo 2023 consuntivato	fondo 2024
<b>A) Fondo tendenziale</b>			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	221.202,43	221.202,43	223.105,56
Risorse variabili	74.909,05	32.484,05	73.302,10
<b>Totale fondo tendenziale</b>	<b>302.111,48</b>	<b>259.686,48</b>	<b>302.407,66</b>
<b>B) Decurtazioni del fondo tendenziale</b>			
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Decurtazione permanente art. art. 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010	3.552,97	3.552,97	3.552,97
<b>Totale decurtazioni fondo tendenziale</b>	<b>9.552,97</b>	<b>9.552,97</b>	<b>9.552,97</b>
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	211.649,46	211.649,46	213.552,59
Risorse variabili	74.909,05	32.484,05	73.302,10
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>286.558,51</b>	<b>244.133,51</b>	<b>286.854,69</b>

## Sezione V

### Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sussistono risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

## Modulo II

### Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

## Sezione I

### Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

somme non contrattate	importo €
Art. 68, comma 1 e art. 16, comma 4, CCNL 21.5.2018 (oneri PEO storiche), poi sostituito da art. 14, comma 2 e da art. 80, comma 1, CCNL 21.5.2022 (differenziali stipendiali di progressione economica)	70.511,49
Art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004 e art. 68, comma 1, CCNL 21.5.2018 - quota ind. Comparto a carico fondo	19.000,00
Art. 6 del ccnl 5.10.2001 (incremento ind. pers. educativo) e art. 68, comma 1, CCNL 21.5.2018	511,29
Art. 19 CCNL 1.4.1999 riclassificazione personale di vigilanza	295,40
<b>Totale</b>	<b>90.318,18</b>

A norma dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16.11.2022, gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate, al netto di quelle necessarie a corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario di tali progressioni in anni precedenti, di quelle necessarie a corrispondere la quota dell'indennità di comparto a carico del fondo, di quelle legate all'incremento delle indennità del personale educativo e di quelle utilizzate per la riclassificazione del personale di vigilanza ai sensi dell'art. 19 del CCNL 1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 del CCNL 21.5.2018, gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale beneficiario della disciplina sulle progressioni orizzontali, sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate; anche l'art. 14, comma 3, del CCNL 16.11.2022, sulle progressioni tra le aree, dispone che tali progressioni siano finanziate con le risorse stabili del fondo.

Il costo delle progressioni economiche del personale in servizio nell'anno 2024, come sopra indicato, viene presuntivamente determinato in € 70.511,49, da rettificare a consuntivo quando saranno riscontrabili i valori

delle progressioni economiche orizzontali effettivamente corrisposti al personale.

L'art. 33, comma 5, del CCNL 22.1.2004, dispone il prelevamento di quota parte dell'indennità di comparto da corrispondere al personale, dalle risorse decentrate stabili. L'art. 68, comma 1, del CCNL 21.5.2018, ribadisce tale disposizione. La somma di € **19.000,00** viene presuntivamente calcolata sul personale in servizio a tempo determinato e a tempo indeterminato nell'anno 2024, da rettificare a consuntivo quando saranno riscontrabili i valori dell'indennità di comparto effettivamente corrisposti al personale.

La somma di euro 511,29 viene impiegata per le finalità di cui all'art. 6 del CCNL 5.10.2001, che dispone l'aumento di lire 660.000 -pari ad euro 340,86- annue lorde dell'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lettere c) e d) del CCNL 6.7.1995. Ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999. Visto che con determinazione n. 198 in data 12.10.2001 del reg. p.o. contabile e n. 471 in data 31.10.2001 del reg. generale, alle dipendenti C.M. (p.time 80%) e B.B. (p.time 70%) è stato corrisposto l'incremento mensile rispettivamente di lire 44.000 e di lire 38.500, si quantifica, quindi, in lire 990.000 pari ad **euro 511.29**, l'onere annuale corrispondente a carico delle risorse integrative stabili.

La somma di euro **295,40** è utilizzata ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL 1.4.1999 e corrisponde agli oneri derivanti dalla riclassificazione nella posizione economica C1 del personale dell'area di vigilanza che comportano la pari riduzione dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi. Tali nuovi inquadramenti devono avvenire senza oneri per l'amministrazione. Per determinare la quota di retribuzione del personale riclassificato da togliere dal fondo, occorre fare riferimento alla tabella C allegata al CCNL 31.3.1999, dalla quale si evince che la differenza retributiva annuale -comprensiva della 13<sup>a</sup> mensilità- tra un agente di p.m. di 5<sup>a</sup> qualifica con l'integrazione tabellare e la corrispondente retribuzione di un agente di categoria C1, è pari ad euro 73,85. Quindi, visto che con determinazione n. 51 in data 25.5.1999 del registro area contabile e n. 237 in data 1.6.1999 del registro generale, sono stati inquadrati in C1 i seguenti 4 agenti di polizia municipale: A.R, C.G., S.N. e V.K., la somma corrispondente di euro  $73,85 \times 4 = 295,40$ , corrisponde all'onere annuale a carico delle risorse integrative stabili.

## **Sezione II**

### **Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo**

	Somme regolate dal contratto integrativo	anno 2023 certificato	anno 2024
n. 1	art. 14 CCNL 16.11.2022. Risorse nuove progressioni economiche	8.000,00	6.250,00
n. 2	art. 80, comma 2, lett. b), del CCNL 16.11.2022 - performance individuale	98.163,85	104.113,47
n. 3	art. 80, comma 2, lett. c), del CCNL 16.11.2022 - indennità condizioni di lavoro art. 70 bis CCNL 21.5.2018 per lo svolgimento di attività implicanti il disagio	1.300,00	1.000,00
n. 4	art. 80, comma 2, lett. c), del CCNL 16.11.2022 - indennità condizioni di lavoro art. 70 bis CCNL 21.5.2018 per lo svolgimento di attività implicanti il maneggio valori	0,00	1.700,00
n. 5	art. 80, comma 2, lett. d), del CCNL 16.11.2022 - indennità di turno personale di vigilanza e maggiorazioni orarie restante personale	19.452,00	16.000,00
n. 6	art. 80, comma 2, lett. d), del CCNL 16.11.2022 indennità per specifiche responsabilità art. 84 del CCNL 16.11.2022	9.100,00	9.100,00
n. 7	art. 80, comma 2, lett. f), del CCNL 16.11.2022 - ind. di funzione e indennità di servizio esterno	6.600,00	6.600,00
n. 8	art. 68, comma 2, lett. b), del CCNL 21.5.2018 -compensi performance individuale perseguimento obiettivo celebrazione matrimoni presso edifici interesse storico-artistico con contributo da		
n. 9	art. 80, comma 2, lett. g), del CCNL 16.11.2022 -compensi previsti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 -celebrazione matrimoni presso edifici interesse storico-artistico con contributo da parte utenza (somma al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione)	3.000,00	3.000,00
n. 10	art. 80, comma 2, lett. g), del CCNL 16.11.2022 - compensi previsti da disposizioni di legge e riconosciuti sulle risorse ex art. 67, comma 3, lettera c, del CCNL 21.5.2018, per le maggiori entrate tributarie ex art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 (somma al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione)	3.012,62	3.012,62
n. 11	art. 80, comma 2, lett. g), del CCNL 16.11.2022 - compensi previsti da disposizioni di legge e riconosciuti sulle risorse ex art. 67, comma 3, lettera c, del CCNL 21.5.2018, per la remunerazione delle funzioni tecniche art. 113, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016) (somma al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione)	42.425,00	45.760,32
n. 12	art. 80, comma 2, lett. g), del CCNL 16.11.2022 - compensi previsti da disposizioni di legge e riconosciuti sulle risorse ex art. 67, comma 3, lettera c, del CCNL 21.5.2018, per compensi ISTAT ex art. 70 ter del CCNL 21,5,2018 (somma al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione)	2.635,94	0,00
	totale risorse ripartite	193.689,41	196.536,41

Si precisa che ai premi legati alla performance sopra indicati sub riga 2), è comunque destinata la quota che residua del fondo per le risorse decentrate, una volta che siano stati corrisposti tutti gli altri emolumenti che gravano sul predetto fondo in pagamento presso l'ente, ad esclusione delle risorse variabili finanziate ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettere a) e c), del CCNL 21.5.2018.

Parimenti viene disposto che, laddove le risorse ripartite per remunerare le progressioni economiche all'interno delle aree non siano sufficienti per attribuire la progressione economica secondo il numero di differenziali concordati per ciascuna categoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b, del CCNL 16.11.2022, tali risposte siano aumentate mediante corrispondente riduzione di quelle destinate alla performance.

In applicazione dell'art. 81 del CCNL 16.11.2022, la contrattazione integrativa stabilisce che al 40% del personale con la valutazione più alta sia attribuita la maggiorazione corrispondente al 30% del valore medio pro-capite della performance individuale attribuito al personale valutato positivamente.

Alla luce dell'art. 40, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento", viene rispettato il vincolo rappresentato dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022, che impone la destinazione a performance organizzativa, individuale, indennità condizioni lavoro, indennità di turno, compensi per responsabilità, ind. di funzione e servizio esterno, della parte prevalente delle risorse variabili ex art. 79 comma 2, del CCNL 16.11.2022, con esclusione delle lettere c, f, g, dell'art. 67 del CCNL

21.5.2018, nonché la destinazione alla performance individuale di almeno il 30% delle risorse variabili stesse.

### Sezione III

#### Destinazioni ancora da regolare

Non sussistono destinazioni del fondo ancora da regolare.

### Sezione IV

#### Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

#### Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Discrizione	Importi 2024
Somme non regolate dal contratto integrativo	90.318,18
Somme regolate dal contratto integrativo	196.536,41
destinazioni ancora da regolare	0,00
<b>Totale</b>	<b>286.854,59</b>

### Sezione V

#### Destinazioni Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sussistono.

### Sezione VI

#### Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

**a.** attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse stabili al netto delle decurtazioni applicate sul fondo **2024**, ammontano a € **213.552,49**, mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali in essere, indennità personale educativo e docente scolastico) ammontano presuntivamente a € **90.318,18**: le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono, pertanto, tutte finanziate con risorse stabili.

**b.** attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e sue modificazioni e integrazioni e con la supervisione del nucleo di valutazione.

**c.** attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni economiche all'interno delle aree)

Le progressioni economiche da riconoscere con decorrenza 1.1.2024 ad una quota limitata di dipendenti, sono basate su criteri di criteri di selettività e di merito correlati alla valutazione della performance individuale e viene recepita l'indicazione di cui alla circolare MEF 16.5.2019, n. 15, secondo cui il numero limitato di dipendenti è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura.

Addì, 18.12.2024

visto  
V.G.

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE  
Rag. Ezio Pietro Chincarini

### Modulo III

#### Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno precedente

**Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2024 e confronto con il corrispondente fondo certificato per l'anno 2023 e poi consuntivato.**

Descrizione	fondo anno	fondo anno 2023	fondo anno 2024
	2023 certificato	consuntivato	
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>			
totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità = importo unico consolidato art. 67, comma 1, ccnl 21.5.2018	189.806,41	189.806,41	189.806,41
differenziali PEO art. 67 comma 2 lettera b, ccnl 21.5.2018	3.525,73	3.525,73	3.525,73
RIA cessati art. 67 comma 2 lettera c, ccnl 21.5.2018	10.617,19	10.617,19	10.832,86
aumento art. 67 comma 2, lettera a), ccnl 21.5.2018	4.270,93	4.270,93	4.270,93
aumento art. 79, comma 1, lettera b, CCNL 16.11.2022	3.464,50	3.464,50	3.464,50
differenziali PEO art. 79, comma 1, lettera D, CCNL 16.11.2022	4.455,62	4.455,62	4.455,62
quota differenziale B1-B3 art. 79, comma 1 bis, CCNL 16.11.2022	5.062,05	5.062,05	6.749,41
<b>totale risorse stabili soggette a vincolo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017</b>	<b>200.423,60</b>	<b>200.423,60</b>	<b>200.639,27</b>
<b>totale risorse stabili non soggette a vincolo art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2018</b>	<b>20.778,83</b>	<b>20.778,83</b>	<b>22.466,19</b>
<b>totale risorse stabili</b>	<b>221.202,43</b>	<b>221.202,43</b>	<b>223.105,46</b>
<b>Risorse variabili</b>			
<b>Risorse variabili soggette al limite di contenimento di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2017 e seguenti</b>			
art. 15, comma 1, lettera d, ccnl 1.4.1999 (art. 43 legge 449/1997) art. 67 comma 3 lettera a, ccnl 21.5.2018	3.000,00	3.000,00	
art. 67, comma 4, CCNL 21.5.2018 (1,2% monte salari 1997)			11.907,68
art. 15, comma 1, lett. k, ccn. 1.4.1999 (somme da specifiche disposizioni di legge) art. 67 comma 3, lettera c, ccnl 21.5.2018			
50% attuazione piani di razionalizzazione art. 16 di 98/2011 (art. 67 comma 2, lettera b, ccnl 21.5.2018)			
RIA cessati art. 37, comma 3, lettera d, ccnl 21.5.2018	554,21	554,21	
<b>totale risorse variabili soggette a limite</b>	<b>3.554,21</b>	<b>3.554,21</b>	<b>11.907,68</b>
<b>Risorse variabili non soggette al limite di contenimento di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2017 e seguenti</b>			
art. 67 comma 3, lettera c, ccnl 21.5.2018 (funzioni tecniche art. 113 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2015)	42.425,00	0,00	45.760,32
art. 15 comma 1 lett. D ccnl 1.4.1999 (art. 43 l. 449/1997) - art. 67, comma 3, lettera a, ccnl 21.5.2018 confermato da art. 79 comma 2, lett. a, ccnl 16.11.2022			3.000,00
art. 67 comma 3, lettera c, ccnl 21.5.2018 (maggiori introiti entrate art. 1091 legge 145/2018)	3.012,62	3.012,62	3.012,62
art. 67 comma 2, lettera c e art. 70 ter, ccn. 21.5.2018 (Istat)	2.635,94	2.635,94	
art. 7, comma 5, ccnl 1.4.1999 (economie di spesa fondi anni precedenti) art. 68 comma 1 ccnl 21.5.2018 risorse residue			
art. 67 comma 3 lettera e, ccnl 21.5.2018 (risparmio lav. straordinario)	10.144,26	10.144,26	9.621,48
50% attuazione piani di razionalizzazione art. 16 di 98/2011 (art. 67 comma 2, lettera b, ccnl 21.5.2018)			
art. 79, comma 1, lettera b) e comma 5, CCNL 16.11.2022 (una tantum)	6.929,00	6.929,00	
residui differenziali PEO art. 79, comma 1, lettera d, CCNL 16.11.2022, non applicati al fondo 2022 (una tantum)	6.208,02	6.208,02	
<b>totale risorse variabili non soggette a limite</b>	<b>71.354,84</b>	<b>28.929,84</b>	<b>61.394,42</b>
<b>totale risorse variabili</b>	<b>74.909,05</b>	<b>32.484,05</b>	<b>73.302,10</b>
<b>Decurtazioni del fondo</b>			
art. 15, comma 1, lett. l), ccnl 1.4.1999 (trasf.pers.ATA)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
riduzione permanente ai sensi art. 9 comma 2 bis dl. 150/2010 e successive modificazioni e integrazioni	3.552,97	3.552,97	3.552,97
riduzione ai sensi art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017			
<b>totale risorse decurtazioni</b>	<b>9.552,97</b>	<b>9.552,97</b>	<b>9.552,97</b>
<b>totale fondo</b>	<b>286.558,51</b>	<b>244.133,51</b>	<b>286.854,59</b>

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023.**

<i>Somme non contrattate</i>	stanziam. anno 2023	stanziam. anno 2024
Oneri progressioni economiche orizzontali in godimento art. 68, comma 1 e art. 16, comma 4, CCNL 21.5.2018 e differenziali stipendiali in godimento art. 14, comma 3 e 80, comma 1, CCNL 16.11.2022	73.062,41	70.511,49
Quota ind. comparto a carico fondo art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022	19.000,00	19.000,00
Art. 6 del ccnl 5.10.2001 e art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022 (incremento ind. pers. educativo):	511,29	511,29
Art. 19 CCNL 1.4.1999 e art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022riclassif. personale di vigilanza	295,40	295,40
<b>totale somme non contrattate</b>	<b>92.869,10</b>	<b>90.318,18</b>
<i>Somme regolate dal contratto integrativo</i>		
Nuovi differenziali stipendiali art. 14 CCNL 16.11.2022	8.000,00	6.250,00
art. 80, comma 2, lettera b), CCNL 16.11.2022 (performance) individuale	98.163,85	104.113,47
art. 80, comma 2, lettera c), e art. 70 bis, comma 1, lettera a), del ccnl 21.5.2018 ind.condiz.lavoro (disagio)	1.300,00	1.000,00
art. 80, comma 2, lettera c), e art. 70 bis, comma 1, lettera c, del ccnl 21.5.2018 ind. condiz.lavoro (maneggio valori)	0,00	1.700,00
art. 80, comma 2, lettera d, ccnl 21.5.2018 (ind. Turno art. 30 ccnl 16.11.2022 e maggiorazioni art. 24 del CCNL 14.9.2000)	19.452,00	16.000,00
art. 80, comma 2, lettera e) e art. 84 ccnl 16.11.2022 (indennità specifiche responsabilità)	9.100,00	9.100,00
art. 80, comma 2, lettera f - (indennità servizio esterno)	6.600,00	6.600,00
art. 79, comma 2, lettera a, ccnl 16.11.2022 - risorse ex art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.5.2018 (funzioni tecniche art. 50 113 D.Lgs. 50/2016)	42.425,00	45.760,32
art. 79, comma 2, lettera a, ccnl 16.11.2022 - risorse ex art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.5.2018 (maggiori introiti entrate proprie art. 1 comma 1091, legge 145/2018)	3.012,62	3.012,62
art. 79, comma 2, lettera a, ccnl 16.11.2022 - risorse ex art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.5.2018 (somme ISTAT art. 70 ter CCNL 21.5.2018)	2.635,94	0,00
art. 79, comma 2, lettera a, ccnl 16.11.2022 - risorse ex art. 67, comma 3, lettera a), del CCNL 21.5.2018 (somme art. 43 legge 449/1997)	3.000,00	3.000,00
<b>totale Somme regolate dal contratto integrativo</b>	<b>193.689,41</b>	<b>196.536,41</b>
<b>totale poste di destinazione del fondo</b>	<b>286.558,51</b>	<b>286.854,59</b>

#### Modulo IV

### Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

#### Sezione I

**Esposizione finalizzata a verificare che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione**

Nella seguente tabella si illustrano le modalità di raccordo tra costituzione giuridica del fondo e imputazione contabile:

	servizio	descrizione	capitolo numero	somma da utilizzare per il fondo 2024: €
<b>a</b>	maggiori incassi TARI e imposta propria	competenza	406	3.012,62
<b>b</b>	contabile	competenza	1130	9.621,48
<b>c</b>	contabile	competenza	1130	113.141,99
<b>d</b>	contabile	competenza	1130	3.000,00
<b>e</b>	UTC funzioni tecniche	competenza	1140	45.760,32
<b>f</b>	polizia locale	competenza	1160	22.000,00
<b>g</b>	<b>totale somme disponibili per la contrattazione integrativa decentrata</b>			<b>196.536,41</b>
<b>h</b>	<b>totale somme non regolate dal contratto integrativo</b>	risorse previste a bilancio ed imputate agli ordinari capitoli di spesa del personale		<b>90.318,18</b>
<b>h</b>	<b>totale complessivo</b>			<b>286.854,59</b>

Si dà atto che la somma di € **90.318,18** sopra indicata, concerne l'utilizzo del fondo **2024** non regolato dal **redigendo** contratto integrativo decentrato 2024 e include il costo presunto delle progressioni economiche (€ 70.511,49) e dell'indennità di comparto (€ 19.000,00), l'incremento contrattualmente riconosciuto al personale educativo (€ 511,29) e la riclassificazione contrattuale del personale di vigilanza (€ 295,40).

Il costo delle progressioni economiche e l'indennità di comparto sono indicati in modo presunto con riserva di rettifica quanto, dopo la conclusione dell'esercizio 2024, saranno riscontrabili a consuntivo i dati effettivi. La spesa indicate nello schema sopra rappresentato potrà, pertanto, essere variata in correlazione alla necessità di computare a consuntivo i valori definitivi corrispondenti ai costi sostenuti per remunerare nel 2024 l'indennità di comparto e le progressioni economiche.

In sede di consuntivazione del fondo 2024, oltre all'adeguamento delle somme sopra indicate, non regolate dal redigendo contratto integrativo decentrato, si procederà ad individuare le risorse effettivamente utilizzate con riferimento ai compensi liquidati:

- per lo svolgimento delle funzioni tecniche
- ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 (recupero tributario).

Si rappresenta che:

- la somma di € **9.621,48**, finanziata con le risorse per lavoro straordinario 2023 non spese, è confluita nell'avanzo vincolato e, con apposita variazione di bilancio, reimputata al bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025, mediante il fondo pluriennale vincolato, per essere utilizzata ad implementazione del fondo risorse decentrate 2024.
- la risorsa di € **22.000,00** per remunerare l'indennità di vigilanza ed il servizio esterno del personale della polizia municipale, è imputata a specifico stanziamento (capitolo n. 1160);
- la risorsa a specifica destinazione di € **45.760,32**, per remunerare il personale svolgente funzioni tecniche, è imputata a specifico stanziamento (cap. 1140);
- la risorsa a specifica destinazione di € **3.012,62** per remunerare il personale preposto al recupero tributario, è imputata a specifico stanziamento (cap. 406);
- le rimanenti risorse (€ 116.141,99) che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, sono imputate ad un unico capitolo di spesa, precisamente il capitolo n. 1130 e che, quindi, la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

## Sezione II

**Esposizione finalizzata a verificare a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulti rispettato**

Come indicato nel precedente Modulo I, Sezione III, cui si rinvia, il seguente prospetto confronta il limite massimo delle risorse ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, con le risorse accessorie dell'anno **2024**, limite che non viene superato, sia per quanto riguarda il fondo delle risorse decentrate che per le risorse direttamente stanziare a bilancio a copertura degli oneri relativi agli incarichi di E.Q. nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, per la retribuzione accessoria del segretario comunale (che, nel caso specifico, stante l'esclusione dal computo per gli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DL 44/2023, viene figurativamente indicato nel valore calcolato nell'anno 2016) e per l'indennità aggiuntiva del personale ex art. 110 del TUEL:

risorse destinate al trattamento economico accessorio	anno 2016	anno 2024
fondo risorse decentrate soggette a limite impiegate	229.689,89	202.993,98
risorse per retribuzione di posizione e risultato area delle PP.OO. a bilancio	87.798,26	79.330,82
risorse per lavoro straordinario impiegate	11.944,18	11.944,18
ind.aggiuntiva art. 110, comma 3, TUEL - risorse impiegate	18.291,20	19.367,16
trattamento economico accessorio segretario comunale - risorse a bilancio	21.500,15	21.500,15
<b>totale risorse destinate al trattamento accessorio del personale</b>	<b>369.223,68</b>	<b>335.136,29</b>
limite massimo complessivo previsto ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017	369.223,68	369.223,68

### Sezione III

#### Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle voci di destinazione del fondo

Premesso che, in applicazione delle disposizioni e dei principi contabili sottesi al D.Lgs. 118/2011, le risorse destinate al salario accessorio del personale sono impegnate al momento della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato, si dà atto che la spesa corrispondente al totale del fondo 2024 è imputata come segue:

servizio	capitolo numero	riferimenti	descrizione	somma disponibile per il fondo anno 2024 €
maggiori introiti TARI e imposta propria	406	determina costituz. fondo 2024	compensi accessori	3.012,62
contabile	ex cap. 1120 confluisce prima nell'avanzo e poi nel cap. 1130	determina costituz. fondo 2024	compensi accessori	9.621,48
contabile	1130	determina costituz. fondo 2024	compensi accessori	116.141,99
cultura	1150		compensi accessori	0,00
polizia locale	1160	determina 587 del 29.9.2023	compensi accessori	22.000,00
UTC funzioni tecniche	1140	determina costituz. fondo 2024	compensi accessori	45.760,32
ISTAT	4482	determina costituz. fondo 2023	compensi accessori	
<b>totale voci destinazione del fondo</b>				<b>196.536,41</b>

Relativamente alla somma complessiva di € **196.536,41** sopra indicata, si rappresenta che:

- la risorsa variabile di **euro 3.012,62** è finanziata dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018;
- la risorsa variabile di **euro 3.000,00** è finanziata da specifiche entrate connesse a servizi e prestazioni non ordinari offerti dall'amministrazione contro specifici contributi richiesti all'utenza;
- la risorsa variabile di **euro 45.760,32** è finanziata dalle opere pubbliche di riferimento;
- la risorsa variabile di **euro 9.621,48** (risparmio lavoro straordinario) è un trasferimento temporale di somme legittimamente a disposizione degli enti e già finanziate nel precedente esercizio;
- la risorsa di **€ 22.000,00** è finanziata con le entrate correnti, con esclusione della quota di € 2.418,31 finanziata con i proventi del codice della strada giusta deliberazione giunta n. 149 del 5.12.2023;
- la rimanente somma di **euro 113.141,99** è finanziata con le entrate correnti.

Riguardo al restante ammontare (presunto) delle risorse del fondo 2024, pari ad **e 90.318,18**, corrispondente alle somme non contrattate, si certifica che le stesse risultano essere regolarmente indicate sugli appositi stanziamenti del personale previsti nel titolo primo, conto finanziario U.1.01.01.000, del bilancio di previsione **2024** e del bilancio pluriennale.

#### PRESO ATTO

Della sopra esposta relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate per **l'anno 2024** di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

#### CERTIFICA

- 1) il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal fondo, sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria che nella fase delle verifiche a consuntivo;
- 2) la sussistenza delle disponibilità economico-finanziarie dell'amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci del fondo.

Addì, 18.12.2024

Visto  
VG

F.to **IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**  
Rag. Ezio Pietro Chincarini

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*